



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0312 (NLE)**

**13570/13
ADD 2**

**JAI 766
SCHENGEN 30
SCH-EVAL 113
FRONT 122
COMIX 494**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | COREPER/Council |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 21 - procedura di comitato |

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 21 - PROCEDURA DI
COMITATO**

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.